

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8
DI CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 372 DEL 14/10/2026

Proposta n. 424 del 13/10/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

OGGETTO: Accordo Quadro (art. 59, c. 3, del D.Lgs. 36/2023) della durata di 48 mesi con un unico operatore economico per il servizio di manutenzione ordinaria, correttiva, riparativa e di pronto intervento degli infissi e serramenti in legno e alluminio degli immobili nella disponibilità della ASL n. 8 Cagliari. **Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 e avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del medesimo decreto. CPV 50800000-3.**

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore e Responsabile del procedimento	Ing. Fabio Francesco Farci	FABIO FRANCESCO FARCI Firmato digitalmente da FABIO FRANCESCO FARCI
Il Responsabile della Struttura Proponente	Ing. Fabio Francesco Farci	FARCI Data: 2026.10.13 18:56:28 +02'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l'Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa.

Rilevato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/61 del 16/02/2023 è stato dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l'atto aziendale definitivo approvato dalla Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 01.02.2023.

Vista la Legge Regionale n. 8 dell'11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24”.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024 con la quale è stato conferito l'incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa “Ufficio Tecnico e Patrimonio” all'Ing. Fabio Francesco Farci (contratto repertorio n.575 del 27/08/2024).

Richiamati

- il Decreto legislativo del 30 marzo 2011, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della

Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate e che il personale assegnato alle attività e funzioni relative al procedimento in oggetto non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse.

Premesso che

- nell'esercizio dell'obbligo di custodia derivante dalla titolarità di diritti reali, dal possesso o dalla detenzione degli immobili nella propria disponibilità, la ASL n. 8 di Cagliari provvede al monitoraggio dello stato manutentivo del proprio patrimonio immobiliare;
- l'assicurazione di un adeguato stato manutentivo degli immobili, delle relative dotazioni, degli infissi e delle pertinenze costituisce condizione necessaria per garantirne funzionalità, sicurezza, decoro e durabilità;
- si rende pertanto necessario preconstituire uno strumento negoziale che consenta di provvedere con tempestività e continuità all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, correttiva, riparativa e di pronto intervento sugli infissi e serramenti degli immobili nella disponibilità della ASL n. 8 di Cagliari;

Tenuto conto che

- il fabbisogno di interventi manutentivi interessa un ampio e articolato patrimonio immobiliare distribuito sul territorio aziendale ed è, per sua natura, mutevole e destinato a riproporsi nel tempo in relazione al normale deterioramento degli infissi e serramenti;
- il quadro esigenziale comprende interventi diffusi, anche di modesta entità, programmati o su chiamata, con particolare riguardo alla sicurezza, alla continuità delle attività sanitarie e al rapido ripristino della funzionalità dei manufatti;
- l'esatta quantificazione preventiva del fabbisogno effettivo di manutenzione ordinaria, correttiva, riparativa e di pronto intervento degli infissi e serramenti in legno e alluminio non è dettagliatamente prevedibile;
- le prestazioni richieste presentano caratteristiche di omogeneità, ripetitività e standardizzazione, tali da rendere appropriato il ricorso allo strumento dell'Accordo Quadro;

Ritenuto che

- il ricorso all'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 risponda alle esigenze della Stazione Appaltante, consentendo di disciplinare preventivamente le condizioni tecniche, economiche e contrattuali applicabili agli interventi che saranno successivamente individuati;

- l'Accordo Quadro consenta di semplificare l'attività contrattuale e di ridurre i tempi necessari all'attivazione dei singoli interventi, evitando la reiterazione di autonome procedure di affidamento per prestazioni omogenee e ripetitive;
- restano in ogni caso fermi il rispetto del principio di rotazione e degli ulteriori principi e disposizioni applicabili agli affidamenti sotto soglia;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che *“L'accordo quadro è uno strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, consente di definire le prestazioni ed i soggetti aggiudicatari che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell'importo dell'AQ, complessivamente stimato”*, favorendo il ricorso all'Accordo Quadro a scongiurare l'indizione di molteplici appalti e la conseguente parcellizzazione della spesa.

Valutato che

- per assicurare l'esecuzione dei servizi specialistici di manutenzione ordinaria, correttiva, riparativa e di pronto intervento degli infissi e serramenti in legno e alluminio degli immobili nella disponibilità della ASL n. 8 di Cagliari, risulta opportuno avviare la procedura per la conclusione di un Accordo Quadro della durata di 48 mesi con un unico operatore economico;
- il valore massimo complessivo stimato dell'Accordo Quadro è stabilito in euro 139.999,99 oltre IVA, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, quale plafond massimo cumulativo e non quale corrispettivo minimo garantito;
- ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento in oggetto non presenta un interesse transfrontaliero certo;
- trattandosi di servizio di importo inferiore a euro 140.000, l'affidamento può essere disposto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023;

Stabilito di nominare la Dott.ssa Laura Mereu, in servizio presso la S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.2 al medesimo decreto, dando atto dell'assenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico e di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Precisato che

- il RUP dell'Accordo Quadro cura la procedura di affidamento e, successivamente alla stipula, la gestione amministrativa complessiva dell'Accordo Quadro, assicura il raccordo tra i

contratti attuativi/ODA e presidia la verifica, l'aggiornamento e il monitoraggio del plafond disponibile;

- la definizione delle priorità e dell'ordine di attivazione dei singoli interventi compete al Direttore della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio;
- per ciascun contratto attuativo/ODA sarà individuato un tecnico della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio quale RUP/DEC dello specifico ordinativo;
- al RUP/DEC del singolo ODA competono l'istruttoria tecnica dell'intervento, la definizione delle prestazioni e delle quantità, la quantificazione economica e la verifica dei prezzi applicabili secondo le condizioni dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto, gli adempimenti di sicurezza di competenza, l'acquisizione del CIG derivato tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata interoperabile con la BDNCP, il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, la contabilizzazione e la verifica della regolare esecuzione;
- restano ferme le funzioni di supervisione, raccordo e monitoraggio complessivo attribuite al RUP dell'Accordo Quadro;

Precisato altresì che, successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, ciascun intervento sarà attivato mediante specifico contratto attuativo/ODA secondo il seguente procedimento:

- rilevazione e istruttoria dell'esigenza;
- definizione delle prestazioni e delle quantità necessarie;
- quantificazione economica dell'intervento mediante applicazione dei prezzi e delle condizioni dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto, anche mediante il necessario confronto tecnico con l'Affidatario;
- verifica della disponibilità del plafond da parte del RUP dell'Accordo Quadro e individuazione delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dello specifico intervento;
- acquisizione del CIG derivato da parte del RUP/DEC dello specifico ODA;
- adozione di apposita determinazione dirigenziale di approvazione e affidamento del singolo ODA, con contestuale assunzione del relativo impegno di spesa;
- stipula del relativo contratto attuativo secondo lo schema approvato nell'ambito del progetto dell'Accordo Quadro;
- avvio ed esecuzione delle prestazioni sotto la responsabilità del RUP/DEC del singolo ODA;

Richiamato il parere n. 3225/2025 del 30 gennaio 2025, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che evidenzia l'importanza di mantenere la natura

semplificata dell'affidamento diretto, evitando una procedimentalizzazione eccessiva che potrebbe trasformarlo in una procedura di gara formale.

Dato atto che

- ai fini dell'avvio della procedura di affidamento diretto è stato individuato l'operatore economico Sudlegno Group S.r.l., P.IVA 03695020929, con sede legale in Ortacesus (SU), Via del Progresso n. 11, in ragione della comprovata esperienza nel settore degli infissi e serramenti e dell'adeguata capacità tecnico-professionale;
- è stato verificato che l'avvio della procedura nei confronti del predetto operatore economico non contrasta con il principio di rotazione né con il «Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria dell'ASL di Cagliari», approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 839 del 16/12/2024, non risultando l'operatore affidatario di precedenti analoghi servizi nella medesima categoria merceologica e nella medesima fascia di importo, secondo le risultanze dell'archivio degli operatori gestito dalla Dott.ssa Federica Marras, in ossequio alle disposizioni di servizio della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio n. 1 del 05/02/2025 e n. 2 del 06/03/2025;
- sono state effettuate le verifiche preliminari sulla documentazione relativa ai requisiti dell'operatore economico, in conformità al D.Lgs. 36/2023, mediante acquisizione della documentazione agli atti del procedimento, senza che siano emersi elementi ostativi;

Tenuto conto che

- la Stazione Appaltante ha individuato, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01 al medesimo decreto, quale contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento il CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie edili ed affini – codice CNEL F018;
- in data 12/10/2026 l'operatore economico ha trasmesso apposita Dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative relativa al raffronto tra il CCNL F058 – Legno e arredamento, Piccola industria, applicato dall'impresa, e il CCNL F018 individuato dalla Stazione Appaltante;
- dalla disamina della dichiarazione e dalla comparazione effettuata dalla Stazione Appaltante è emerso che le tutele economiche e normative garantite dal CCNL F058 possono ritenersi complessivamente equivalenti a quelle previste dal CCNL F018 di riferimento;
- la dichiarazione resa dall'operatore economico e la relativa Attestazione di equivalenza sono allegate al presente provvedimento tra gli allegati non soggetti a pubblicazione;

- ai fini dell'eventuale successivo affidamento, l'operatore economico sarà tenuto a garantire, per l'intera durata dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, il mantenimento delle condizioni economiche e normative oggetto della verifica di equivalenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali;

Dato atto che il codice CPV principale dell'affidamento è 50800000-3 – Servizi di riparazione e manutenzione vari e che il codice ATECO assunto quale riferimento descrittivo dell'attività è 43.32.02;

Precisato che

- il presente provvedimento costituisce atto di avvio della procedura di affidamento diretto e non determina ancora l'affidamento dell'Accordo Quadro, che sarà disposto con successiva determinazione all'esito della negoziazione con l'operatore economico individuato e della valutazione dell'offerta presentata;
- l'operatore economico sarà invitato a presentare la propria offerta mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Net4market;
- l'eventuale affidamento resta subordinato all'accettazione del Patto di integrità adottato dalla Stazione Appaltante e al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento vigente della ASL n. 8 di Cagliari, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 110 del 27/06/2025;
- in conformità all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del medesimo decreto;
- ai fini della successiva sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Affidatario sarà tenuto a costituire una garanzia definitiva pari al 2% del valore massimo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo schema di contratto;
- il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3, comma 1, lett. b), dell'Allegato I.1 al medesimo decreto, in modalità elettronica e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 82/2005, mediante scrittura privata tra le parti;
- si procederà alle pubblicazioni e agli adempimenti in materia di trasparenza, in conformità alla normativa *ratione temporis* applicabile e all'ordine di servizio n. 3 del 17/03/2025;
- in materia di imposta di bollo trovano applicazione le disposizioni di cui all'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023;

Visti i documenti di progetto dell'Accordo Quadro, costituiti da:

- Allegato 01 – Relazione tecnico-illustrativa;
- Allegato 02 – Capitolato Speciale d'Appalto;
- Allegato 03 – Schema di contratto di Accordo Quadro;
- Allegato 04 – Schema di contratto attuativo/Ordine di Attuazione (ODA);
- Allegato 05 – Elenco sedi;
- Allegato 06 – DUVRI;

Dato atto che il valore massimo di euro 139.999,99 oltre IVA è configurato nel CSA quale limite massimo cumulativo degli affidamenti attuativi e non quale corrispettivo garantito.

Per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

- 1) di assumere** la parte motiva e descrittiva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto** che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, tutti i soggetti firmatari dichiarano di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e alla normativa anticorruzione, e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e delle norme collegate;
- 3) di nominare** la Dott.ssa Laura Mereu, in servizio presso la S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.2 al medesimo decreto, dando atto dell'assenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico e di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
- 4) di stabilire** che il RUP dell'Accordo Quadro cura la procedura di affidamento e, successivamente alla stipula, la gestione amministrativa complessiva dell'Accordo, assicura il raccordo tra i contratti attuativi/ODA e presidia la verifica, l'aggiornamento e il monitoraggio del plafond disponibile;
- 5) di riservare** al Direttore della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio la definizione delle priorità e dell'ordine di attivazione dei singoli interventi e di stabilire che, per ciascun contratto

attuativo/ODA, sarà individuato un tecnico della medesima Struttura quale RUP/DEC dello specifico ordinativo;

- 6) **di stabilire** che al RUP/DEC del singolo ODA competono l'istruttoria tecnica dell'intervento, la definizione delle prestazioni e delle quantità, la quantificazione economica, la verifica dei prezzi applicabili secondo le condizioni dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto, gli adempimenti di sicurezza di competenza, l'acquisizione del CIG derivato mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata interoperabile con la BDNCP, il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, la contabilizzazione e la verifica della regolare esecuzione;
- 7) **di stabilire** che, successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, ciascun intervento sarà attivato mediante specifico contratto attuativo/ODA, previa rilevazione e istruttoria dell'esigenza, definizione delle prestazioni e delle quantità, quantificazione economica dell'intervento, verifica della disponibilità del plafond, individuazione della relativa copertura finanziaria e acquisizione del CIG derivato, e sarà quindi sottoposto ad apposita determinazione dirigenziale di approvazione e affidamento del singolo ODA, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa, cui seguiranno la stipula del contratto attuativo e l'avvio dell'esecuzione;
- 8) **di adottare**, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, la decisione a contrarre finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del medesimo decreto, dell'Accordo Quadro della durata di 48 mesi, con un unico operatore economico, per il servizio di manutenzione ordinaria, correttiva, riparativa e di pronto intervento degli infissi e serramenti in legno e alluminio degli immobili nella disponibilità della ASL n. 8 Cagliari;
- 9) **di dare atto** che il presente provvedimento dispone esclusivamente l'avvio della procedura di affidamento diretto e non determina l'affidamento dell'Accordo Quadro, che sarà oggetto di successiva determinazione all'esito della negoziazione e della valutazione dell'offerta dell'operatore economico individuato;
- 10) **di dare atto** che il valore massimo complessivo dell'Accordo Quadro, determinato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, è pari a euro 139.999,99 oltre IVA, comprensivo delle prestazioni, dei materiali e ricambi accessori, dei costi della manodopera e degli eventuali costi della sicurezza riferibili ai contratti attuativi, quale plafond massimo cumulativo e senza garanzia di integrale utilizzo;
- 11) **di procedere**, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Net4market, alla richiesta di offerta all'operatore economico Sudlegno Group S.r.l., P.IVA 03695020929, con sede

legale in Ortacesus (SU), Via del Progresso n. 11, ai fini del successivo eventuale affidamento dell'Accordo Quadro;

12) di approvare di approvare i documenti di progetto dell'Accordo Quadro, contenuti nell'archivio informatico compresso denominato "Progetto AQ Infissi.zip", allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elaborati:

- Allegato 01 – Relazione tecnico-illustrativa;
- Allegato 02 – Capitolato Speciale d'Appalto;
- Allegato 03 – Schema di contratto di Accordo Quadro;
- Allegato 04 – Schema di contratto attuativo/Ordine di Attuazione (ODA);
- Allegato 05 – Elenco sedi;
- Allegato 06 – DUVRI;

13) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa, essendo gli impegni relativi ai singoli interventi assunti con le successive determinazioni di approvazione e affidamento dei contratti attuativi/ODA;

14) di stabilire che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del medesimo decreto;

15) di stabilire che, ai fini della successiva sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Affidatario sarà tenuto a costituire una garanzia definitiva pari al 2% del valore massimo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto previsto dagli atti contrattuali;

16) di dare atto che il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3, comma 1, lett. b), dell'Allegato I.1 al medesimo decreto, in modalità elettronica e mediante scrittura privata tra le parti;

17) di dare atto che l'eventuale affidamento sarà subordinato all'accettazione del Patto di integrità adottato dalla Stazione Appaltante, al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento vigente della ASL n. 8 Cagliari e all'acquisizione delle dichiarazioni previste dalla normativa in materia di divieto di pantouflage/revolving door di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

- 18) di prendere atto** che l'avvio della procedura nei confronti dell'operatore economico individuato non contrasta con il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;
- 19) di prendere atto** della verifica di equivalenza delle tutele economiche e normative tra il CCNL F058 applicato dall'operatore economico e il CCNL F018 individuato dalla Stazione Appaltante, come risultante dalla documentazione allegata, ferma restando, in sede di successivo affidamento, la verifica che non siano intervenute variazioni incidenti sui presupposti dell'equivalenza accertata;
- 20) di trasmettere** la presente determinazione al referente per l'Amministrazione trasparente della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio, individuato con O.S. n. 3 del 17/03/2025, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 21) di trasmettere** copia del presente atto alla SC Affari Generali – RPCT – rapporti con ICT per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria Locale n.8 di Cagliari.

IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Ing. Fabio Francesco Farci

(firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Progetto AQ Infissi.zip – Documenti di progetto

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Dichiarazione di equivalenza- Attestazione di equivalenza

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8
dal 14 / 10 / 2026 al 29 / 10 / 2026

Il Direttore della SC Affari Generali – RPCT – Rapporti con ICT o suo delegato

Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio

DONADIO
EMANUELE

Firmato digitalmente
da DONADIO
EMANUELE
Data: 2026.10.14
11:06:11 +02'00'